N. ____/2022 REG.PROV.CAU.
N. ___/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale _____ del 2021, proposto da

_____, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Giustizia – Dipart. dell'Ammin. Penitenz. - Direz. Generale del personale e delle Risorse, Commissione di Cui All'Art. 107, Comma 4, D.L.Vo 443 del 30/10/1992, Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non costituiti in giudizio;

nei confronti

_____, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

- del decreto del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, datato ____ e ricevuto per notifica in data ____, con cui è stata disposta l'esclusione dal “Concorso pubblico a n. 302 posti elevati a 376 posti (282 uomini e 94 donne) di allievo agente della polizia penitenziaria” e, per l'effetto, dall'assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria;
- del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione di cui all'art. 107, comma 4, D.L.vo 443 del 30/10/1992, in sede di accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici di seconda istanza, consegnato per notifica in data ____, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al “Concorso pubblico a n. 302 posti elevati a 376 posti (282 uomini e 94 donne) di allievo agente della polizia penitenziaria”, per il seguente motivo: “Visus naturale in entrambi gli occhi inferiore ai limiti previsti, non correggibile con lenti ai sensi del D. Lgs. 443/92 art. 122 punto 1 lett. d), s.m.i.”;
- della graduatoria categoria “UOMINI” per scorrimento degli idonei per n. 302 posti (226 uomini; 76 donne), elevati a n. 376 posti (282 uomini; 94 donne) ai fini dell'assunzione di 650 agenti di cui 488 uomini e 162 donne ai sensi dell'articolo 259-bis del decreto legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, approvata con decreto dirigenziale del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, datato 12.10.2021, e pubblicata in pari data sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- del decreto dirigenziale 12 ottobre 2021 con cui sono state approvate le graduatorie per scorrimento degli idonei per n. 302 posti (226 uomini; 76 donne), elevati a n. 376 posti (282 uomini; 94 donne) ai fini dell'assunzione di 650 agenti di cui 488 uomini e 162 donne ai sensi dell'articolo 259-bis

del decreto legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale verbale di visita medica oculistica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;

- ove occorra e per quanto di ragione, del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione di cui all'art. 107, comma 4, D.L.vo 443 del 30/10/1992, in sede di accertamenti psico-fisici di prima istanza, consegnato per notifica in data ____, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al "Concorso pubblico a n. 302 posti elevati a 376 posti (282 uomini e 94 donne) di allievo agente della polizia penitenziaria";

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 2, comma 1, lettera d) del bando di concorso, nella parte in cui prevede quali requisiti fisici: "visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione";

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 12, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "8. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale e delle risorse";

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno ____ 2022 il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'incombente istruttorio disposto con ordinanza n. ____del ____2022 è rimasto ineseguito senza alcuna giustificazione da parte dell'Amministrazione;

Ritenuto di dover desumere argomenti di convincimento nel senso della fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente in relazione al contegno processuale dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) Accoglie e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento di esclusione gravato e ammette con riserva il ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del ____2022.

Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.500,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonch di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno _____2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente, Estensore

Sebastiano Zafarana, Consigliere

Virginia Arata, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.